



# Ministero dell'Istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VIII – A. T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e  
convenzionali a livello regionale

Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m\_pi

## IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 29.12.88, n. 554, e in particolare l'art. 7, che ha previsto, nell'ambito delle Amministrazioni civili dello Stato, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale;
- VISTO** il D.L. 29.7.1997, n.331;
- VISTA** l'O.M. 13.2.1998, n. 55;
- VISTO** il D.Lgs. 25.2.2000, n. 61, come modificato dal D.Lgs. 26.2.2001, n. 100;
- VISTO** l'art. 73 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- VISTA** la circolare n. 9 del 30/11/2011 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTO** il C.C.N.L. Comparto Istruzione e ricerca 2019-2021 del 18/01/2024, in particolare gli artt. 63, 34, 65 e 66;
- VISTA** la documentazione trasmessa dalle istituzioni scolastiche, relativa alle richieste di trasformazione e modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale e rientro a tempo pieno a decorrere dall' a.s. 2025/26;
- ACCERTATO** che le istanze prodotte dal personale ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato, intese ad ottenere, a decorrere dall'anno scolastico 2025/26, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sono integralmente accoglibili e che, pertanto, non occorre procedere alla formulazione di specifiche graduatorie;

## DISPONE

la pubblicazione degli elenchi con i nominativi del personale ATA che, a decorrere dall'1/09/2025, hanno ottenuto la variazione del contratto come di seguito indicato:

- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- modifica dell'orario o l'articolazione della prestazione di servizio;
- ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il personale che non ha chiesto il rientro a tempo pieno, seppur non menzionato negli elenchi, è automaticamente considerato in servizio in regime di part-time anche per l'a.s. 2025/26.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, dell'O.M. n. 446 del 22/07/1997, il personale scolastico che abbia ottenuto il trasferimento o passaggio ha l'onere di rettificare i dati relativi alla sede di titolarità per confermare la domanda di tempo parziale.

Eventuali ulteriori richieste di variazione dell'orario di servizio del personale che abbia già ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale verranno autorizzate e gestite dal Dirigente Scolastico di competenza, che ne darà tempestiva comunicazione allo scrivente.



**Ministero dell'Istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio VIII – A. T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e  
convenzionali a livello regionale

Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m\_pi

Con la presente comunicazione, il Dirigente Scolastico dell'Istituzione scolastica ove il personale presta servizio si intende delegato alla stipula del relativo contratto.

Le Istituzioni scolastiche sono pregate di provvedere all'acquisizione al SIDI, con cortese sollecitudine, dei dati riportati negli elenchi.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VIII  
Marco Fassino

Allegato: ATA nuovi part time -rientri – modifiche 2025-26